

NOLEGGIO COPIE "GARANTITE" GBR ROSSETTO S.P.A.

CONTRATTO 8 DEL 11/09/19

COD. CLIENTE		P.IVA Cliente <u>C.Fisc 8100430244</u>		COD. SUB/AGENTE <u>01</u>	
RAGIONE SOCIALE DEL CLIENTE <u>IST. GRUPPO SPA no 2 Di Rubano (PD)</u>					
INDIRIZZO SEDE					
CAP/CITTÀ/PROV.					
TEL.		FAX		REFERENTE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	
QUALIFICA <u>Diret. Scac.</u>				E-MAIL <u>vuc87744@distruzione.it</u>	
C.ID./C.F./SOTTOSCRITTORE				"A" DURATA CONTRATTO <u>36 MESI</u>	
NOTE			LUOGO DI INSTALLAZIONE DEL BENE (SE DIVERSO DALLA SEDE)		
			<u>Scuola Inf. Andersen Via Monte Grappa Montebelluna</u>		
BENI OGGETTO DI NOLEGGIO					
MARCA		MODELLO		Q.TÀ	
<u>HP</u>		<u>LASERJET 4375F</u>		<u>1</u>	
CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE: <u>INCLUSA TRASPORTO IN AUTOBUS SUO 3 PC</u>					
"B" "CANONE" al mese		NUMERO COPIE "GARANTITE" per mese		COSTO COPIA "GARANTITA"	
€ <u>0.00</u>		"C" Bianco/Nero <u>1.666</u>	"D" Colore	"F" Bianco/Nero € <u>0.0185</u>	"G" Colore €
"I" Bianco/Nero € <u>0.010</u>		"L" Colore €	"M" Full Color €	"N" "PERIODO DI RILEVAZIONE" copie "eccedenti"	
TERMINI DI PAGAMENTO		MODALITÀ DI PAGAMENTO			
<input type="checkbox"/> 30 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> 60 gg. data fattura fine mese		<input checked="" type="checkbox"/> SEMESTRE SOLARE	
<input type="checkbox"/> 30 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> 60 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> SEPA	
<input type="checkbox"/> 30 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> 60 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> RICEVUTA BANCARIA	
<input type="checkbox"/> 30 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> 60 gg. data fattura fine mese		<input type="checkbox"/> MANDATO	
IBAN					

Per accettazione del contratto, composto dalle condizioni particolari sopra indicate e dalle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I NOLEGGI COPIE GARANTITE GBR ROSSETTO S.p.A. riportate a tergo del presente foglio, che il Cliente dichiara di avere previamente esaminato, letto e compreso:

GBR Rossetto S.p.A

Luogo e data

Il Cliente

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Si approvano in forma specifica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole delle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I NOLEGGI COPIE GARANTITE GBR ROSSETTO S.p.A. riportate a tergo del presente foglio, che il Cliente dichiara di avere previamente esaminato, letto e compreso: 2.1 (rinnovo tacito); 5.5 (esclusioni dal corrispettivo); 5.7 (esclusioni dal corrispettivo); 5.1 (formulazione della richiesta di assistenza/consumabili); 7 (facoltà di astensione dagli interventi manutentivi); 8.2 (esenzioni di responsabilità per errata installazione del bene locato); 10.1 (divieto di cessione del godimento); 10.3 (divieto di costituzione pegno sui beni locati); 11.1 sub b) (risoluzione per inadempimento da diverso titolo); 12 (perdite determinate da riparazioni); 13 (clausola limitativa di responsabilità eccezionale); 14 (esenzioni di responsabilità del locatore); 15 (perdita di disponibilità del bene locato); 17 (facoltà di recesso del locatore); 18 (limiti alla risoluzione per inadempimento); 19 (limitazioni di garanzia); 22 (foro esclusivo).

GBR Rossetto S.p.A

Luogo e data

Il Cliente

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Consenso al trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 23 D.lgs 196/2003 il sottoscritto consente al trattamento dei dati ora acquisiti da parte di GBR Rossetto S.p.A. e/o da parte dei soggetti terzi indicati nell'informatica a margine del presente modulo, per le finalità e secondo le modalità precisate nell'informatica medesima.

Luogo e data

Il Cliente

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Informative e consenso al trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 23 D.lgs 196/2003 il sottoscritto consente al trattamento dei dati ora acquisiti da parte di GBR Rossetto S.p.A. e/o da parte dei soggetti terzi indicati nell'informatica a margine del presente modulo, per le finalità e secondo le modalità precisate nell'informatica medesima.

FINIZIONI

Le seguenti definizioni integrano le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I NOLEGGI COPIE GARANTITE GBR ROSSETTO S.P.A.

GBR ROSSETTO: GBR ROSSETTO S.p.A., con sede in Rubano (PD), via E. Fermi n. P. IVA 003504720287.

CLIENTE: il proponente, conduttore del bene concesso in godimento ai sensi del presente contratto;

CONDIZIONI PARTICOLARI: le condizioni specifiche del singolo accordo con il CLIENTE, individuate nel modulo a tabella posto nella pagina iniziale del contratto e, con le CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER I NOLEGGI COPIE GARANTITE GBR ROSSETTO S.P.A., formano la disciplina dell'intero contratto stipulato con il CLIENTE.

COPIA: riproduzione a stampa o copia fotografica in formato A4 o inferiore unico netto. Riproduzioni di dimensioni maggiori vengono conteggiate quali multipli del formato A4 (es: 1 riproduzione A3 fronte/retro = 4 copie). Al plurale COPIE.

COSTO COPIA: l'importo addebitato al CLIENTE, nell'ambito del corrispettivo per unità di COPIA - bianco e nero o a colore o full color - quale indicato, per ciascuna tipologia contrattuale e cromatica, nei riquadri individuati dalle lettere "F", "G", "H", "L" ed "M" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, intendendosi per CLIENTE, CONDIZIONI PARTICOLARI e COPIA quanto indicato, rispettivamente, nelle definizioni di cui alle lettere B), C) e D) delle definizioni che precedono.

PERIODO DI RILEVAZIONE: il periodo di tempo - individuato dalla lettera "N" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI - al termine del quale viene addebitato il numero di copie dovuto dal CLIENTE per mese, ai fini del calcolo delle componenti del corrispettivo ammettendo alle copie effettivamente eseguite.

FULL COLOR: tipologia cromatica di COPIA prevista per i soli dispositivi di copia a colori. Corrisponde alla tipologia cromatica a colori classificata dal dispositivo in alta copertura colore.

RICONZIONAMENTO: l'insieme delle opere di ripristino dell'esatto funzionamento del dispositivo di stampa oggetto di contratto al termine del "ciclo vita", quale individuato in base alle indicazioni della casa produttrice.

OGGETTO DEL CONTRATTO

GBR ROSSETTO si obbliga, a fronte di corrispettivo in denaro, a far godere al CLIENTE, per la durata del contratto, i beni identificati per marca, modello e quantità nel riquadro individuato dalla denominazione "beni oggetto di noleggio" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI;

Il modulo sottoscritto dal CLIENTE ha valore di proposta irrevocabile, da questi mutata ai sensi dell'art. 1329 c.c., per 90 giorni dalla sottoscrizione. GBR ROSSETTO ha facoltà di accettarla o meno.

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà termine finale allo scadere del periodo di tempo indicato nel riquadro individuato dalla lettera "A" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI;

Allo scadere di tale periodo, il contratto si rinnoverà tacitamente per un periodo di dodici mesi, e così ad ogni successiva scadenza, per periodi successivi di ulteriori trienni, salva facoltà per ciascuna delle parti di impedire la rinnovazione a mezzo della, da esercitarsi in forma scritta, almeno sei mesi prima di ciascuna scadenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

CORRISPETTIVO

Il CLIENTE, per ciascun mese di durata del contratto, è tenuto a pagare un corrispettivo costituito dalla somma delle seguenti componenti:

1) la componente indicata nel riquadro individuato dalla lettera "B" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI ed ivi denominata "CANONE";

2) una componente pari al prodotto del numero di copie bianco e nero indicato nel riquadro individuato dalla lettera "D" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI per il relativo COSTO COPIA GARANTITA, quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "F" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. La componente andrà corrisposta a prescindere dal fatto che tali copie vengano effettuate o meno;

3) una componente, pari al prodotto del numero di copie colore indicato nel riquadro individuato dalla lettera "D" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI per il relativo COSTO COPIA GARANTITA, quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "G" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. La componente andrà corrisposta a prescindere dal fatto che tali copie vengano effettuate o meno;

4) una componente, dovuta nei soli dispositivi di copia a tre contatori, pari al prodotto del numero di copie "FULL COLOR" indicato nel riquadro individuato dalla lettera "E" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI per il relativo COSTO COPIA GARANTITA, quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "H" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. La componente andrà corrisposta a prescindere dal fatto che tali copie vengano effettuate o meno;

5) una componente, dovuta nell'ipotesi in cui l'ammontare di copie in bianco e nero eseguite dal CLIENTE nel mese venisse ad eccedere l'ammontare indicato nel riquadro individuato dalla lettera "C" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. In tal caso il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere, per ogni copia bianco e nero eccedente, il valore COSTO COPIA quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "I" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.

6) una componente dovuta nell'ipotesi in cui l'ammontare di copie colore eseguite dal CLIENTE nel mese venisse ad eccedere l'ammontare indicato nel riquadro individuato dalla lettera "D" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. In tal caso il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere, per ogni copia colore eccedente, il relativo COSTO COPIA quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "L" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.

7) una componente dovuta nei soli dispositivi di stampa e tre contatori e nell'ipotesi in cui l'ammontare di copie FULL COLOR eseguite dal CLIENTE nel mese venisse ad eccedere l'ammontare indicato nel riquadro individuato dalla lettera "E" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. In tal caso il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere, per ogni copia FULL COLOR eccedente, il relativo COSTO COPIA quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "M" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.

8) Le componenti del corrispettivo indicate all'art. 3.1 sub a1), a2), a3) ed a4) verranno addebitate a gruppi di tre mensilità e fatturate in forma anticipata il giorno precedente l'inizio di ogni trimestre solare, salva la prima fatturazione, effettuata all'inizio del rapporto ed avente ad oggetto le mensilità sino allo scadere del trimestre solare in corso.

9) Le componenti del corrispettivo variabili in ragione del numero di copie effettivamente eseguite, indicate all'art. 3.1 sub a5), a6) ed a7), verranno addebitate in via posticipata rispetto all'esecuzione delle copie, con fatturazione al termine di un PERIODO DI RILEVAZIONE ed al termine del contratto.

10) Gli importi indicati sono da intendersi al netto di I.V.A.

11) Il pagamento dovrà essere effettuato dal cliente nei termini perentori indicati dal modulo denominato "termini di pagamento" nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.

12) All'inizio di ogni anno solare il corrispettivo verrà incrementato in misura pari a variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aggiornata di tre punti percentuali.

13) Gli agenti non hanno potere di incasso; ogni pagamento dovrà essere effettuato direttamente a GBR ROSSETTO.

LETTERA DEL CONTATORE

14) Ai fini della determinazione della parte del corrispettivo parametrata alle COPIE effettivamente eseguite, farà fede, sino a prova contraria, il numero di COPIE rilevato nell'apposito contatore presente sul bene oggetto di noleggio.

15) Il CLIENTE si obbliga a comunicare con esattezza i numeri di COPIE eseguite, tra le e non oltre il termine del PERIODO DI RILEVAZIONE, nelle seguenti forme: telematica mediante software "GBR ASSIST"; a mezzo telefax al numero 049.8738632; a mezzo posta elettronica all'indirizzo noleggi@gr.it;

16) Forma, luogo e termine di comunicazione del dato relativo al numero di copie eseguite sono derogabili dal Cliente.

17) Ad ogni PERIODO DI RILEVAZIONE, in ipotesi di omessa comunicazione del numero di copie eseguite nel termine e nelle modalità suindicati, per ciascuna tipologia cromatica ed in luogo della parte di corrispettivo parametrata al numero di COPIE effettivamente eseguite, GBR ROSSETTO avrà facoltà di addebitare al CLIENTE un importo pari a dodici volte il numero di COPIE GARANTITE per il relativo COSTO COPIA, quali indicati, per le rispettive tipologie cromatiche, nei riquadri individuati dalle lettere "C", "D", "E", "F", "G" e "H" delle CONDIZIONI PARTICOLARI.

4.4.2 Nella medesima ipotesi ed alle medesime scadenze, qualora il contratto preveda tipologie cromatiche con numero di COPIE GARANTITE pari a zero, per ciascuna di esse, in luogo della parte di corrispettivo parametrata al numero di copie effettivamente eseguite, GBR ROSSETTO avrà facoltà di addebitare al CLIENTE un importo pari ad sei volte il CANONE quale indicato nel riquadro individuato dalla lettera "B" delle CONDIZIONI PARTICOLARI.

4.4.3 Nell'ipotesi di cui al punto 4.4.2, qualora il contratto preveda un CANONE pari a zero, per la tipologia cromatica priva di COPIE GARANTITE, in luogo della parte di corrispettivo da parametrarsi al numero di copie effettivamente eseguite, GBR ROSSETTO avrà facoltà di addebitare al CLIENTE un importo pari a dodici volte il numero di copie eseguite e non ancora addebitate, quale rilevato alla prima occasione utile di lettura, per il relativo costo COPIA ECCEZIONALE, quale indicato nei riquadri individuati dalle lettere "I", "L" ed "M" delle CONDIZIONI PARTICOLARI.

4.5 Nelle ipotesi in cui il bene oggetto di contratto venga dotato di software per la comunicazione dei numeri di COPIE eseguite, il CLIENTE è tenuto ad installare tale software e a mantenerlo in condizioni di svolgere la funzione cui è destinato, per tutta la durata del contratto.

4.6 E' vietato al CLIENTE alterare i dati rilevati dal contatore o dal software dedicato alla trasmissione dei medesimi, nonché alterare o pregiudicare la comunicazione telematica necessaria alla rilevazione delle COPIE eseguite.

5. MANUTENZIONE DEL BENE LOCATO

5.1 Il corrispettivo di cui al punto 3) comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria.

5.2 La manutenzione verrà svolta in via esclusiva da GBR ROSSETTO o da delegati dalla medesima. Il CLIENTE è tenuto ad astenersi da interventi manutentivi o anche migliorativi sul bene locato, incluse - in deroga all'art. 1577 c.c. - le riparazioni urgenti. Fanno eccezione le rimozioni di carta inceppata e le sostituzioni di materiali di consumo che dovranno essere eseguite direttamente dal CLIENTE con i materiali forniti da GBR ROSSETTO.

5.3 Sono compresi nel corrispettivo le spese di spostamento del personale manutentore sino alla sede del bene oggetto di manutenzione e ritorno, la manodopera e le parti di ricambio necessarie alla manutenzione.

5.4 Sono compresi nel corrispettivo i consumabili necessari per l'esecuzione delle COPIE, esclusa la carta ed i punti metallici.

5.5 Sono esclusi dal corrispettivo interventi dovuti a colpa del CLIENTE (o di terzi cui egli abbia consentito contatti con il bene locato), quali - a titolo esemplificativo - gli interventi:

- cagionati da manomissioni od uso improprio del bene locato o delle apparecchiature ad esso collegate; da modifiche del bene locato o del software che lo governa non eseguite da GBR ROSSETTO o suoi delegati;
- cagionati da inadeguate condizioni della rete elettrica o dei locali in cui il bene locato è ubicato (temperature e condizioni igrometriche);
- cagionati da uso di materiali non forniti o non espressamente autorizzati da GBR ROSSETTO;
- cagionati da penetrazione di liquidi all'interno del bene locato;
- riparazioni generate da modifiche del bene locato o del software che lo governa non eseguite da personale incaricato da GBR ROSSETTO;
- di manutenzione o ripristino del software di base e/o applicativo delle apparecchiature cui il bene locato è collegato (sistema operativo, applicativi e dati); esecuzioni di backup;
- di ripristino o nuova configurazione delle impostazioni d'uso del bene locato o del software che lo gestisce, drivers inclusi;
- di spostamento del bene locato per fini non connessi all'esecuzione dell'intervento manutentivo;

5.6 Sono inoltre escluse dal corrispettivo le riparazioni dovute a cause accidentali e/o avvenimenti naturali, quali incendi, alluvioni, allagamenti, terremoti, temporali, nonché ad ogni ipotesi di caso fortuito.

5.7 È escluso dal corrispettivo il RICONZIONAMENTO che verrà eseguito da GBR ROSSETTO addebitando al CLIENTE il corrispettivo dei ricambi e della manodopera necessaria ad eseguirlo.

6. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE

6.1 E' onere del CLIENTE richiedere l'intervento di manutenzione e la fornitura dei consumabili. Gli interventi di manutenzione e la fornitura dei consumabili verranno eseguiti a seguito di richiesta del CLIENTE indirizzata ai recapiti e svolta nelle forme di seguito alternative indicate.

- e-mail all'indirizzo assistenza@gr.it;
- fax al n. 049.8738631;

Forma e luogo di comunicazione di tale richiesta sono derogabili; la formulazione della richiesta di intervento in difformità dalle prescrizioni indicate non costituirà fonte di obbligo alcuno per GBR ROSSETTO e, in ogni caso, non potrà essere provata che mediante produzione del relativo fax o della relativa e-mail.

6.2 Gli interventi verranno svolti unicamente nel normale orario di lavoro e cioè dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, escluse festività infrasettimanali.

6.3 Gli interventi di manutenzione saranno effettuati al più presto, compatibilmente con gli impegni già pianificati da GBR ROSSETTO o dai suoi delegati e nei tempi richiesti dalle necessità tecniche di ciascuna apparecchiatura, anche con modalità on-line e/o on-site.

6.4 La facoltà di scelta tra le modalità di esecuzione dell'intervento è attribuita a GBR ROSSETTO. E' facoltà di GBR ROSSETTO scegliere di eseguire gli interventi presso laboratori propri o di propri delegati. In tali ipotesi è onere del CLIENTE consentire l'asporto del bene locato dalla sede di utilizzo per l'esercizio della manutenzione.

6.5 GBR ROSSETTO avrà facoltà di eseguire sul bene locato le modifiche e migliorie ritenute opportune per accrescerne l'affidabilità o per facilitarne la manutenzione.

7. ASTENSIONE DALLA MANUTENZIONE

GBR ROSSETTO avrà facoltà di astenersi dall'esecuzione dell'intervento, qualora lo stesso risulti non ordinariamente agevole ed eccessivamente oneroso per fatto non imputabile a GBR ROSSETTO, come nei casi di seguito indicati a titolo esemplificativo:

- modifica dei beni locati non espressamente approvata da GBR ROSSETTO od avvenuta manutenzione da parte di soggetti non autorizzati da GBR ROSSETTO;
- uso di ricambi non forniti da GBR ROSSETTO o da soggetti autorizzati da GBR ROSSETTO;
- assenza di ambiente adeguato, anche per proporzioni e dislocazioni, all'esecuzione della manutenzione, a custodire gli strumenti, le parti di ricambio e gli accessori, per i tempi necessari all'esecuzione della manutenzione;
- assenza, presso la sede di manutenzione, di personale del CLIENTE in grado di fornire informazioni sul difetto lamentato;
- assenza di soggetto legittimato dal CLIENTE a sottoscrivere il rapporto tecnico;
- in ipotesi mancato pagamento del canone alla scadenza pattuita; GBR ROSSETTO avrà facoltà di sospendere ogni prestazione a suo carico.

8. OBBLIGHI DEL CLIENTE

8.1 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il bene locato in condizioni e locali adeguati al suo corretto funzionamento ed in maniera conforme alle prescrizioni indicate dal relativo manuale operativo.

8.2 GBR ROSSETTO non sarà responsabile di danni cagionati da un'utilizzazione non conforme alle prescrizioni ora indicate.

8.3 Il CLIENTE, quale titolare del godimento del bene locato, è esclusivo responsabile dell'assetto di configurazione del bene medesimo per la durata del rapporto, nonché delle conseguenze derivanti dal tale assetto sull'entità del corrispettivo (es.: numero e tipologia di COPIE addebitate in relazione alle impostazioni dei driver).

9. LUOGO DELLA LOCAZIONE

9.1 Il bene locato verrà consegnato da GBR ROSSETTO o da suoi delegati presso la sede del CLIENTE, quale indicata nelle CONDIZIONI PARTICOLARI, fatta salva l'indicazione di diverso luogo nel riquadro delle CONDIZIONI PARTICOLARI denominato "LUOGO DI INSTALLAZIONE DEL BENE".

9.2 Il CLIENTE non potrà mutare l'ubicazione del bene nel corso della durata del contratto, salva autorizzazione espressa preventivamente ed in forma scritta da GBR ROSSETTO.

10. CESSIONE DEL CONTRATTO A TERZI, DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.

10.1 Il CLIENTE non potrà in alcun modo cedere il contratto a terzi, né sublocare il bene locato o cederne a qualsiasi titolo il godimento a terzi, ivi incluse le ipotesi di cui all'art. 2558 c.c..

10.2 GBR ROSSETTO avrà facoltà di avvalersi di terzi per l'esecuzione del presente contratto, come anche di cedere a terzi il contratto stesso o gli obblighi ed i diritti che in esso trovano titolo.

10.3 Il CLIENTE è tenuto a non sottoporre a pegno il bene locato ed a comunicare immediatamente a GBR ROSSETTO l'esistenza di pretese di terzi sullo stesso, nonché l'eventuale assoggettamento o rischio di assoggettamento di esso ad atti di esecuzione forzata.

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

11.1 GBR ROSSETTO avrà facoltà di risolvere il presente contratto, mediante comunicazione della volontà di avvalersi della presente clausola, effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nelle seguenti ipotesi:

- mancato pagamento del corrispettivo alla scadenza pattuita;
- mancato pagamento di somme dovute dal CLIENTE a GBR ROSSETTO per titoli diversi dal presente contratto;
- violazione, da parte del CLIENTE, dell'art. 10.1;
- violazione, da parte del CLIENTE, dell'art. 10.3;
- violazione, da parte del CLIENTE, dell'art. 4.6;
- richiesta di recesso anticipato svolta dal CLIENTE o rifiuto di ricevere il godimento del bene locato anticipato rispetto alla scadenza del contratto.
- mutamento di ubicazione del bene locato non autorizzato da GBR ROSSETTO nelle forme previste dall'art. 9.2.
- perdita colpevole del bene locato.

12. PERDITE DETERMINATE DA RIPARAZIONI

In deroga dall'art. 1622 c.c. in ipotesi di riparazioni determinanti una perdita superiore ad un quinto del reddito annuale, il CLIENTE non potrà avvalersi del diritto alla riduzione del corrispettivo previsto dalla norma citata e non potrà chiedere risoluzione del contratto, tranne che in ipotesi di dolo o colpa grave di GBR ROSSETTO.

13. LIMITI ALLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

L'inesatta o mancata esecuzione della prestazione dovuta da GBR ROSSETTO non costituirà titolo in favore del CLIENTE per evitare, sospendere o ritardare l'adempimento degli obblighi sul medesimo incombenti.

14. ESESIONI DI RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE

In ipotesi di inadempimento od inesatto adempimento da parte di GBR ROSSETTO alle obbligazioni assunte con il presente contratto viene escluso il risarcimento di qualsiasi danno, diretto od indiretto, per qualsiasi titolo cagionato al CLIENTE, salvo il dolo o la colpa grave.

Del pari, salvo il dolo o la colpa grave, GBR ROSSETTO non sarà responsabile per danni da inesatto funzionamento del software GBR ASSIST.

15. PERDITA DI DISPONIBILITÀ DEL BENE LOCATO

15.1 In forza del presente contratto è a carico del CLIENTE il rischio per la perdita del bene locato, anche se dovuta a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

15.2 Il venir meno (per effetto di distruzione, demolizione, furto o altro) o la perdita di disponibilità del bene locato per fatto non imputabile ad alcuna delle parti, non esonererà il CLIENTE dall'adempimento degli obblighi sul medesimo gravanti in forza del contratto. In particolare non darà diritto a rimborso o riduzione del corrispettivo che dovrà comunque essere onorato sino alla scadenza naturale del contratto, sia per l'ammontare dovuto in quota fissa sia per la quota variabile, calcolata secondo quanto stabilito dai punti 4.4.1, 4.4.2.

15.3 Nelle ipotesi di cui al punto che precede, GBR ROSSETTO avrà la facoltà alternativa di recedere dal contratto, senza diritto del CLIENTE a indennizzo, rimborso o risarcimento alcuno e di esigere dal medesimo una somma corrispondente al prezzo del bene perduto, quale risultante dal listino al pubblico della casa produttrice più recente rispetto alla data di rilevamento della perdita del bene stesso.

15.4 E' fatto salvo il ristoro di ogni pregiudizio ulteriormente arrecato a GBR ROSSETTO nelle ipotesi di colpa del CLIENTE.

16. PENALE IN IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

16.1 In ogni caso di risoluzione del contratto per inadempimento del CLIENTE, questi dovrà corrispondere a GBR ROSSETTO a titolo di penale per i danni cagionati dalla mancata esecuzione del contratto successiva alla risoluzione, una somma pari al corrispettivo in media mensilmente dovuta a GBR ROSSETTO sino alla risoluzione, moltiplicato per il numero di mesi mancanti dallo scadere del mese in cui è intervenuta la risoluzione stessa, sino alla prima scadenza naturale del contratto ad essa successiva. E' fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore;

16.2 La penale di cui al punto che precede verrà calcolata sulla base delle componenti del corrispettivo individuate all'art. 3.1 sub a1), a2), a3), a4), a5), a6) ed a7).

17. RECESSO DEL LOCATORE DAL CONTRATTO

GBR ROSSETTO avrà facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato e senza obbligo di indennizzo, rimborso o risarcimento alcuno in favore del CLIENTE in ipotesi di:

- eventi pregiudizievole, a carico del CLIENTE quali - a titolo esemplificativo - protesti, procedure esecutive, procedimenti penali, insolvenza notoria, mutamento pregiudizievole negli assetti societari o negli organi di controllo.

b) cessione, affitto ed usufrutto d'azienda.

c) mancato pagamento, da parte del CLIENTE, di somme dovute a GBR ROSSETTO per titoli diversi dal presente contratto.

18. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL LOCATORE

Il CLIENTE potrà risolvere il contratto solo se l'inadempimento di GBR ROSSETTO avrà notevole importanza e solo nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

19. GARANZIA PER VIZI OCCULTI DEL BENE LOCATO

In ipotesi di vizi occulti del bene locato, anche sopravvenuti nel corso della locazione, che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso, il CLIENTE non avrà diritto alla riduzione del corrispettivo od alla risoluzione del contratto, ma unicamente ed al più alla sostituzione del bene locato con altro esemplare dello stesso o, in caso di idoneità derivanti da vizi connessi al modello prescelto, alla sostituzione con altro bene di prestazioni equivalenti.

20. MANLEVA DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DEI TERZI

Il CLIENTE terrà indenne e manlevata GBR ROSSETTO da qualsiasi pregiudizio la medesima abbia a sostenere per lesioni di diritti di terzi - intervenute durante la permanenza del bene locato presso il CLIENTE - cagionate da qualsiasi causa direttamente o indirettamente connessa al bene stesso od alla sua permanenza presso il CLIENTE, incluso l'errato utilizzo.

21. DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Il presente Contratto, quale disciplinato dalle CONDIZIONI PARTICOLARI e dalle CONDIZIONI GENERALI PER I NOLEGGI COPIE GARANTITE GBR ROSSETTO S.P.A., costituisce l'intero accordo delle parti su quanto ne è oggetto ed annulla e sostituisce ogni altra precedente pattuizione, minuta o puntuazione eventualmente intervenuta tra GBR ROSSETTO ed il CLIENTE in ordine allo stesso oggetto che pertanto sarà priva di ogni efficacia obbligatoria e/o interpretativa.

21.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dalle parti.

21.3 L'eventuale - anche ripetuto - mancato esercizio, da parte di GBR ROSSETTO, dei diritti alla medesima attribuiti dal contratto non potrà essere considerato quale rinuncia implicita a farli valere.

22. FORO ESCLUSIVO

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, conclusione, validità, efficacia ed esecuzione del presente contratto e/o per ogni controversia alla stessa connessa o dipendente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

E' fatta salva la facoltà per GBR ROSSETTO di scegliere diverso foro in base agli ordinari criteri di disciplina della competenza per territorio stabiliti dalla legge.

23. LEGGE E GIURISDIZIONE APPLICABILE

Il contratto sarà integralmente disciplinato dalla legge italiana e soggetto alla giurisdizione esclusiva dello stato italiano.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838
COD. FISC. 81001130244 – COD. UFF. UFJQQJ

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
N. 9 REGISTRO CONTRATTI DEL 15-11-2019 – CIG. N. Z902AADA4F – Prot. 3659/B.15

Premesso che:

- questo Istituto Comprensivo ha inserito all'interno del PTOF un progetto denominato "Activity Day" rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria Marco Polo, con lo scopo di ampliare il lessico della lingua inglese, di sviluppare competenze comunicative e di favorire la comprensione e la accettazione di una cultura e di una civiltà diverse attraverso workshop;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questa attività le docenti referenti hanno individuato la Cooperativa Sociale BELL BEYOND 2 in quanto l'attività prevede prestazioni specialistiche di esperti esterni all'Istituzione scolastica, non essendo presente nella scuola personale docente in possesso delle specifiche competenze professionali richieste ed essendo l'attività un'esclusiva della cooperativa;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , Partita IVA 01659600082 con sede legale e operativa in Arma di Taggia, via Nino Pesce 84 legalmente rappresentata da Valeria Rolla, domiciliata per il suo incarico in Arma di Taggia, via Nino Pesce 84

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, data prevista per la prestazione il 10 dicembre 2019 , è data la possibilità di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.

ART. 1 – BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE individua quali esperti in relazione ai titoli culturali, accademici e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae, madrelingua qualificati diretti e coordinati da Bell Beyond stessa che si impegnano a prestare personalmente la propria opera svolgendo gli interventi programmati.

ART. 2 – BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte, facendo pervenire all'Istituto scolastico il programma delle stesse.

ART. 3 – Ove richiesto, i madrelingua si impegnano a firmare gli appositi registri di presenza.



ART. 4 – L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) a fronte dell'attività "Activity Day" effettivamente svolta dai madrelingua si impegna a corrispondere a BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE il compenso di Euro 1.100,00 + 2 Euro per marca da bollo a fronte di regolare fattura elettronica emessa in esenzione d'IVA art 10 DPR 633/72,
Il pagamento verrà corrisposto entro massimo 30 giorni dal termine della prestazione.

ART. 5 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore provvede limitatamente al periodo di cui sopra alla copertura contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile come da polizza assicurativa con Società Benacquista di Latina.

ART. 6 – Quanto non previsto dal presente contratto, e' regolato dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile.

In caso di controversie il foro competente e' quello di Vicenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Francesca D'Antuono

Francesca D'Antuono



BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Valeria Rolla

Valeria Rolla

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzmontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II° - ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838
COD. FISC. 81001130244 – COD. UFF. UFJQQJ

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

N. 10 REGISTRO CONTRATTI DEL 15-11-2019 – CIG. N. Z0E2AB2224 – Prot. 3658/B.15

Premesso che:

- questo Istituto Comprensivo ha inserito all'interno del PTOF fra i progetti della Scuola Secondaria, quello per lo sviluppo delle competenze musicali;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questo progetto è stato pubblicato regolare avviso per tutti i docenti (prot. 3597/B.15 del 11/11/19) e che a tale avviso ha risposto solo il docente di chitarra, pertanto per la parte che riguarda l'insegnamento percussioni nelle classi seconde e terze ci si è rivolti per continuità didattica all'esperto selezionato nell'anno scolastico precedente;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

CISBANI ERIC (Associazione Culturale "Il Sentiero delle Note") – Via Po, 18/B – 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Cod. Fiscale CSBRCE75M15A271L – Tel. Rif. 347-8899354

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- Verranno effettuate n. 4 ore settimanali di percussioni (esperto CISBANI ERIC) per gli allievi della scuola secondaria da novembre 2019 a fine maggio 2020 – esclusi i periodi di sospensione dell'attività didattica. (compresi "Concerto di Natale" e di "Fine Anno" e le prove che si rendessero eventualmente necessarie).
- Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata, l'Istituto Comprensivo n. 2 – Alte di Montecchio Maggiore si impegna a riconoscere Cisbani Eric - Associazione Culturale "Il Sentiero delle Note" la somma complessiva di € 25,00 orarie per le ore di lezione (esenti IVA e esenti da Ritenuta d'Acconto in quanto in regime agevolato)
- L'importo dovuto sarà pagato dall'Ist. Compr. n. 2 – Alte di Montecchio Maggiore tramite mandato di pagamento con bonifico in c/c bancario o postale come indicato in fattura (che dovrà essere obbligatoriamente **in formato elettronico come previsto dalla normativa vigente**).
- Cisbani Eric provvederà direttamente alla propria assicurazione per Infortuni e Responsabilità Civile, in ogni caso faranno fede le coperture della polizza assicurativa dell'istituto.
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile e/o sue articolazioni istituzionali.
- Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico di Cisbani Eric - Associazione Culturale "Il Sentiero delle Note").

Letto, approvato e sottoscritto in data 15 novembre 2019.

I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono)

(Cisbani Eric)

Francesca D'Antuono
Fine Eric

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzimontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 - FAX 0444 698838
COD. FISC. 81001130244 - COD. UFF. UFJQQJ

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

N. 11 REGISTRO CONTRATTI DEL 15-11-2019 - CIG. N. ZFA2AB2205 - Prot. 3657/B.15

Premesso che:

- questo Istituto Comprensivo all'interno del P.O.F. prevede la continuazione del progetto di "Educazione all'affettività e alla sessualità" per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado più uno Sportello di Spazio Ascolto;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questo progetto è stato pubblicato regolare avviso per tutti i docenti (prot. 3597/B.15 del 11/11/19) e che a tale avviso non c'è stata risposta, pertanto ci si è rivolti all'associazione selezionata nell'anno scolastico precedente soprattutto in virtù dei rapporti già instaurati con gli psicoterapeuti per i quali risulta indispensabile una continuità;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

L'Ass. Il Grappolo Onlus Via Zanchetta, 40 - 35010 SAN PIETRO IN GU' (PD) - Cod. Fisc. 90007920284 partita IVA 04928240284 - tel. 329-4176945

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- L'Ass. Il Grappolo Onlus effettuerà i seguenti interventi presso la scuola secondaria "Marco Polo":
 - n. 2 ore di presentazione dello sportello di ascolto a genitori e docenti
 - n. 2 ore di presentazione dello sportello di ascolto agli alunni
 - n. 4 ore di attività per ciascuna classe seconda - percorso di educazione all'affettività
 - n. 6 ore di attività per ciascuna classe terza - percorso di educazione all'affettività
 - n. 2 ore con insegnanti di presentazione e restituzione
 - n. 4 ore con genitori di presentazione e restituzione
 - n. 2 ore di relazione finale.
- N. 50 ore di sportello SPAZIO-ASCOLTO** preso la scuola secondaria
 - Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata, l'Istituto Comprensivo n. 2 - Alte di Montecchio Maggiore si impegna a riconoscere all'Ass. Il Grappolo Onlus, previa emissione di regolare fattura, la somma complessiva di € 3.982,68 (in esenzione totale in quanto ONLUS D. Lgs. 460 del 04/12/1997).
 - L'importo dovuto sarà pagato dall'Ist. Compr. n. 2 - Alte di Montecchio Maggiore tramite mandato di pagamento con bonifico in c/c bancario o postale come indicato in fattura (che dovrà essere obbligatoriamente in formato elettronico come previsto dalla normativa vigente).
 - L'Ass. Il Grappolo Onlus provvederà direttamente all'assicurazione per Infortuni e Responsabilità civile dei propri associati, coinvolti nelle attività che si svolgeranno nel nostro Istituto, in ogni caso faranno fede le coperture della polizza assicurativa della scuola.
 - Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile e/o sue articolazioni istituzionali.
 - Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Ass. Il Grappolo Onlus).

Letto, approvato e sottoscritto in data 15 novembre 2019.

I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono) *Francesca D'Antuono*

(Per l'Ass. Il Grappolo Onlus) *Stefano Negretti*



Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzzionmontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.gov.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028

UFJQQJ.AOOV.I.C877004.001.3657.15-11-2019.B.15.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 - FAX 0444 698838
COD. FISC. 81001180244 - COD. UFF. UFJQQJ

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
N. 12 REGISTRO CONTRATTI DEL 19-11-2019 - CIG. N. Z652AB59F2 - Prot. 3706/B.15

Premesso che:

- questo Istituto Comprensivo all'interno del P.O.F. prevede la continuazione del progetto di "Educazione all'affettività" per le classi terze e quinte della scuola primaria più uno Sportello di Spazio Ascolto;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questo progetto è stato pubblicato regolare avviso per tutti i docenti (prot. 3597/B.15 del 11/11/19) e che a tale avviso non c'è stata risposta, pertanto ci si è rivolti alla Coop. Cosmo che ha già effettuato tale attività negli anni scolastici precedenti e che si è rivelata particolarmente adatta alla scuola primaria, con riscontri estremamente positivi da parte dei docenti;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

La Coop. COSMO Via dell'Oreficeria, 30/P - 36100 VICENZA - partita IVA 02650100247 - tel. 0444/1788017

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- La Coop. COSMO effettuerà i seguenti interventi alla scuola primaria volti al riconoscimento e gestione delle emozioni e all'affettività:

per le due Scuole Primarie Zanella e Don Milani: n. 4 classi terze 3 incontri di due ore ciascuno (tot. ore 24) n. 6 classi quarte 3 incontri di due ore ciascuno (tot. ore 36) e n. 6 classi quinte 4 incontri di due ore ciascuno (tot. ore 48).
 Sono previsti incontri con i docenti di inizio/fine attività ed incontri serali con i genitori più lo sportello SPAZIO-ASCOLTO presso la scuola primaria per complessive ore 34.

- Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata, l'Istituto Comprensivo n. 2 - Alte di Montecchio Maggiore si impegna a riconoscere alla Coop. COSMO, previa emissione di regolare fattura, la somma complessiva di € 4.970,00 (IVA compresa - Aliquota 5% - prestazioni educative rese da cooperative sociali)
- L'importo dovuto sarà pagato dall'Ist. Compr. n. 2 - Alte di Montecchio Maggiore tramite mandato di pagamento con bonifico in c/c bancario o postale come indicato in fattura (che dovrà essere obbligatoriamente in formato elettronico ed in regime di "scissione dei pagamenti" per l'IVA, come previsto dalla normativa vigente).
- La Coop. COSMO provvederà direttamente all'assicurazione per Infortuni e Responsabilità civile dei propri associati, coinvolti nelle attività che si svolgeranno nel nostro Istituto, in ogni caso faranno fede le coperture della polizza assicurativa della scuola..
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile e/o sue articolazioni istituzionali.
- Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Coop. COSMO).

Letto, approvato e sottoscritto in data 19 novembre 2019.

I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono) *Francesca D'Antuono*

(Per la Coop. Cosmo) *Riccardo Bellini*



Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016.
 Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzimontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.edu.it/nan/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028

COSMO Società Cooperativa Sociale
 Via dell' Oreficeria, 30/P
 36100 VICENZA
 Tel. 0444.1832514 Fax 0444.348856
 C.F. e P. IVA 02650100247

UFJQQJ.AOOVI.C877004.001.3706.19-11-2019.B.15.



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838
COD. FISC. 81001130244 – COD. UFF. UFJQQJ

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
N. 13 REGISTRO CONTRATTI DEL 19-11-2019 – CIG. N. Z652AB59F2 – Prot. 3704/B.15

Premesso che:

- questo Istituto Comprensivo ha inserito all'interno del PTOF un progetto denominato “**Fermi tutti! Siete Circondati!**” con lo scopo di applicare, attraverso lo spettacolo circense, strategie per conoscere se stessi e per integrarsi con gli altri in particolare con persone disabili, l'attività riguarderà gli alunni delle classi prime e seconde delle scuole primarie Zanella e Don Milani;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questa attività le docenti referenti hanno individuato l'Associazione Sportiva “Circo in Valigia” unica nel settore;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

L'Associazione Sportiva “Circo in Valigia” – Via Panzotti, 6 – 36040 SALCEDO (VI) - Cod. Fiscale 93033750246 – Partita IVA 03828160246

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L'Associazione Sportiva “Circo in Valigia” effettuerà n. 48 ore di attività ludico-educativa per le classi prime e seconde delle scuole primarie Zanella e Don Milani.
- Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata, l'Istituto Comprensivo n. 2 – Alte di Montecchio Maggiore si impegna a riconoscere all'Associazione Sportiva “Circo in Valigia” la somma complessiva di € 2.920,00 + IVA in deroga al regime di Scissione dei Pagamenti come da normativa vigente – regime fiscale agevolato ex Legge 398/91 – Circolare Agenzia delle Entrate 15/E del 13/04/2015.).
- L'importo dovuto sarà pagato dall'Ist. Compr. n. 2 – Alte di Montecchio Maggiore tramite mandato di pagamento con bonifico in c/c bancario o postale come indicato in fattura (che dovrà essere obbligatoriamente **in formato elettronico come previsto dalla normativa vigente**).
- L'Associazione Sportiva “Circo in Valigia” provvederà direttamente all'assicurazione per Infortuni e Responsabilità civile dei propri associati, coinvolti nelle attività che si svolgeranno nel nostro Istituto, in ogni caso faranno fede le coperture della polizza assicurativa della scuola.
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile e/o sue articolazioni istituzionali.
- Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell'Associazione Sportiva “Circo in Valigia”).

Letto, approvato e sottoscritto in data 19 novembre 2019.

I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono)

(Per Ass. Circo in Valigia)



Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzumontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838
COD. FISC. 81001130244 – COD. UFF. UFJQQJ

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
N. 14 REGISTRO CONTRATTI DEL 19-11-2019 – CIG. N. Z3E2AB2255 – Prot. 3705/B.15

Premesso che:

- questo Istituto Comprensivo ha inserito all'interno del PTOF un progetto denominato "Musicando", rivolto a tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia Andersen, con lo scopo di sperimentare un linguaggio espressivo multisensoriale, fondamentale per lo sviluppo globale del bambino, la musica veicolerà l'apprendimento linguistico e risponderà al bisogno comunicativo primario;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questa attività le docenti referenti hanno individuato l'Associazione Altramusica - rappresentata da Luca Pellizzaro, scelta dettata dalla particolarità e dall'unicità degli interventi proposti;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

L'Associazione Altramusica - rappresentata da Luca Pellizzaro - Via San Bernardino, 333 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - cod. Fisc. PLL LCU 80T16 F464C - Partita IVA IT03983830245 - Tel. 3661446850

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L'Associazione Altramusica - rappresentata da Luca Pellizzaro effettuerà n. 67 di laboratori espressivo/musicali e precisamente 40 ore con le sezioni dei grandi - 15 ore con le sezioni dei medi - 12 ore con le sezioni dei piccoli.
- Quale corrispettivo dell'opera effettivamente prestata, l'Istituto Comprensivo n. 2 - Alte di Montecchio Maggiore si impegna a riconoscere all' Associazione Altramusica - rappresentata da Luca Pellizzaro la somma complessiva di € 1.675,00 (esenti IVA in quanto attività musicali con alunni)
- L'importo dovuto sarà pagato dall'Ist. Compr. n. 2 - Alte di Montecchio Maggiore tramite mandato di pagamento con bonifico in c/c bancario o postale come indicato in fattura (che dovrà essere obbligatoriamente in formato elettronico come previsto dalla normativa vigente).
- L'Associazione Altramusica - rappresentata da Luca Pellizzaro provvederà direttamente all'assicurazione per Infortuni e Responsabilità civile dei propri associati, coinvolti nelle attività che si svolgeranno nel nostro Istituto, in ogni caso faranno fede le coperture della polizza assicurativa della scuola.
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile e/o sue articolazioni istituzionali.
- Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico dell' Associazione Altramusica - rappresentata da Luca Pellizzaro).

Letto, approvato e sottoscritto in data 19 novembre 2019.

I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono)

Francesca D'Antuono

(Per l'Ass. Luca Pellizzaro)

Luca Pellizzaro

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fomirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzimontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028

UFJQQJ.AOOVIC877004.001.3705.19-11-2019.B.15.





ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838 – COD. FISC. 81001130244

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
N. 15 REGISTRO CONTRATTI DEL 25-11-2019 – CIG. N. ZBA2AD0F98 – Prot. 3788/B.15

Premesso che:

- l'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore ha inserito nel PTOF l'intervento di un lettore di madre lingua inglese per le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado ed alcune ore di approfondimento linguistico per gli alunni in preparazione agli esami di certificazione linguistica;
- che tutti i progetti da attuare nell'a.s. 2019/20 (compreso quello oggetto del presente contratto) sono stati approvati con delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 30/10/2019;
- che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n°449 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per quanto riguarda questo progetto è stato pubblicato regolare avviso per tutti i docenti (prot. 3597/B.15 del 11/11/19) e che a tale avviso non c'è stata risposta, pertanto ci si è rivolti all'esperta Parsons Julie in virtù dei titoli posseduti, dell'esperienza maturata e della notevole capacità di interazione con gli alunni;
- considerato che il progetto sarà finanziato in con i fondi messi a disposizione per i progetti dall'Ente Locale;

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.


E

La Sig.ra Julie Parsons – Contrà Trieste, 7/A – 36053 Gambellara (VI) – Tel. 0444 444206 – 349 5062245 partita IVA 03387130242

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- La Sig.ra Julie Parsons di madre lingua inglese, effettuerà n. 74 ore di lettorato suddivise fra le classi prime, seconde e terze, presso la sc. sec. di primo grado di Alte Ceccato (come di seguito riportato), secondo accordi con le rispettive insegnanti di classe durante l'orario degli alunni (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00)
INGLESE – PRIMA LINGUA COM. – 3 CLASSI TERZE X 10 ORE CIASCUNA – TOT. ORE 30
INGLESE – PRIMA LINGUA COM. – 3 CLASSI SECONDE X 8 ORE CIASCUNA – TOT. ORE 24
INGLESE – PRIMA LINGUA COM. – 4 CLASSI PRIME X 5 ORE CIASCUNA – TOT. ORE 20
Più 18 ore di approfondimento linguistico per gli alunni in preparazione agli esami di certificazione linguistica – TOT. ORE 92
- L'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) riconoscerà alla Sig.ra Julie Parsons la somma di € 26,00 orarie (a cui vanno aggiunte le ritenute di legge: IVA 22% - Contr.Inps 4% - versamento della ritenuta d'acconto del 20% da intendersi come esborso complessivo da parte dell'amm.ne) il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura (**che dovrà essere obbligatoriamente in formato elettronico**), tramite bonifico sul c/c bancario/postale che ci sarà indicato.
- La Sig.ra Julie Parsons provvederà direttamente alla propria assicurazione per Infortuni e Responsabilità Civile, in ogni caso faranno fede le coperture della polizza assicurativa dell'istituto.
- Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello di Vicenza.
- Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Sig.ra Julie Parsons)

Letto, approvato e sottoscritto in data 25 novembre 2019. I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono) 

(Parsons Julie) 

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzimontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.edu.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE II°- ALTE CECCATO
Via Archimede, 38 - 36075 MONTECCHIO MAGGIORE
TEL 0444 696433 – FAX 0444 698838 - COD. FISC. 81001130244

CONTRATTO PER MANUTENZIONI

N. 16 REGISTRO CONTRATTI DEL 19-12-2019 – CIG. N. ZA12B4A120 – Prot. 4103/B.15

Premesso che:

- l'Istituto Comprensivo Statale n. 2 – Alte di Montecchio ha installato in tutti i plessi scolastici i cartellini marcatempo per le timbrature del personale;
- Considerato che dette apparecchiature sono state fornite dalla Ditta Benetti di Vicenza che però ha ceduto l'attività alle Orologerie LUCA di Bassano del Grappa (VI) e che quindi è la più adatta a fornire assistenza tecnica;
- Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 129 del 28/08/2018 (Pubbl. GU 267 del 16/11/18) regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.1, c. 143 della Legge 13/07/2015 n. 107;
- Visto l' art. 36 comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, modificato dal D. Lgs. 56 del 19/04/2017

T R A

L'Istituto Comprensivo Statale n. 2 di Montecchio Maggiore (VI) rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca D'Antuono nata ad Arzignano (VI) il 21.02.76 - cod. fisc. DNTFNC76B61A459V.

E

La Ditta LUCA OROLOGERIE SAS di Martignon Luca Via Marchesane, 198 – 36061 Bassano del Grappa (VI) Tel. 333/4412679 – Codice Fiscale e Partita IVA 03230050274

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- La Ditta LUCA OROLOGERIE SAS garantirà l'assistenza tecnica per l'anno 2020 ai timbra cartellini di tutti plessi con i seguenti servizi compresi:
 - Chiamate per qualsiasi guasto compresi i pezzi di ricambio
 - Sostituzione del nastro di timbratura
 - 100 cartellini di timbratura
 - Visite per input ora solare/legale, pulitura e verifica funzionamento (sono esclusi i danni causati da calamità naturali/incendi – manomissioni)
- Quale corrispettivo l'Istituto Comprensivo Statale n. 2 – Alte di Montecchio Maggiore pagherà alla Ditta LUCA OROLOGERIE SAS lordo di € 650,00 + IVA del 22% con emissione di regolare fattura **(che dovrà essere obbligatoriamente in formato elettronico come stabilito dalla normativa vigente).**
- L'importo dovuto sarà pagato dall'Istituto Comprensivo Statale n. 2 – Alte di Montecchio tramite mandato di pagamento con bonifico in c/c bancario o postale come indicato dalla Ditta.
- Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del codice civile e/o sue articolazioni istituzionali.
- Tale contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso (le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Ditta LUCA OROLOGERIE SAS).
- Letto, approvato e sottoscritto in data 19 dicembre 2019

I contraenti (D.S. Francesca D'Antuono.)

(Per Luca Orologerie)

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 e 7 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati personali da Voi forniti e quelli che ci fornirete in futuro saranno trattati da parte dell'Istituto Comprensivo n. 2 di Montecchio Maggiore secondo quanto previsto dalla vigente normativa e registrati su supporto cartaceo e/o elettronico, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di trasparenza ai sensi della legge 241/90 e del RE 279/2016. Il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Gen. Amm. (DSGA) al quale potete rivolgervi, direttamente presso i nostri uffici, per lettera, al seguente indirizzo e-mail segreteria@direzimontecchio2.it o telefonicamente al numero 0444.696433 per far valere i suoi diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/2003 e dal RE 279/2016. Informativa completa: http://www.ic2montecchio.gov.it/aaa/pages/page_details.php?id=212&page_id=11028